



**Comune di
Casamassima**
(Città Metropolitana di Bari)



**Comune di
Capurso**
Città Metropolitana di Bari

COMUNE CAPOFILA



**Comune di
Cellamare**
(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E LA VAS

Approvato con D.C.C. n. 39 del 14/10/2015

*1° aggiornamento secondo lo schema della DGR Puglia n. 965/2017
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 18/06/2019*

2° aggiornamento con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Art. 1 Costituzione

1. È costituita in forma associata tra i Comuni di Capurso (Capofila), Casamassima e Cellamare la Commissione Locale Integrata per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", ai sensi dell'art.148 del D. Lgs. n. 42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.r. n.20/2009.
La Commissione è opportunamente integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 18/2013.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del comune di Capurso (Capofila) e dei Comuni associati di Casamassima e Cellamare.
3. Ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L.R. n. 34/2014 e 7 della L.R. n. 20/2009, le funzioni delegate in materia paesaggistica sono esercitate da un ufficio unico e comune agli Enti associati istituito presso l'Ente Capofila.

Art. 2 Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La Commissione, inoltre, può:
 - a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.
4. Alla Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti:
 - a) separazione dall'Autorità Procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
 - b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
5. La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza comunale, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 15 della L.R.P. 07/11/2022 n. 26 e ss.mm.ii.,

limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.

Art. 3 Composizione

1. La Commissione è composta da n. 4 membri e dagli eventuali membri supplenti selezionati a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009, i membri della Commissione devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. *(La Commissione composta da un numero di membri superiori a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purchè sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale)*
3. Il responsabile del procedimento, **individuato dall'ufficio dell'Ente Capofila tra i soggetti in possesso dei requisiti dei Comuni Associati delegati al rilascio dei provvedimenti in materia di Paesaggio**, partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1°, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.
4. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente **dell'Ente Capofila** si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.
5. Considerata l'assenza nei territori **dei Comuni Associati** di aree di cui all'art. 8, comma 2°, lett. c) della L.R. Puglia 25.6.2013, n.17, la Commissione non comprende **obbligatoriamente** il membro archeologo;
6. Considerato che l'attività della Commissione sarà integrata con la valutazione delle procedure in materia di VAS, almeno uno dei membri dovrà essere in possesso di documentata esperienza nella Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e Valutazione di Impatto Ambientale.

Art. 4 Nomina, durata e compensi

1. La Commissione dura in carica n. 3 (tre) anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente **dell'Ente Capofila**, previa pubblicazione di apposito Avviso e verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, co. 2, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula.

La valutazione dei curricula sarà eseguita da un'apposita Commissione, costituita da un numero minimo di tre componenti, ~~composta dal Capo Settore "Assetto del Territorio", dal Capo Settore "Lavori Pubblici" e dal Capo Settore "Sviluppo del Territorio" o dal Segretario Comunale in sostituzione di uno dei predetti funzionari in caso di indisponibilità.~~ **nominata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso (Capofila) e composta da funzionari in servizio presso il Comune Capofila e presso i Comuni Associati inquadrati con un profilo tecnico attinente alla materia urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, previa verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi.**

Essa provvederà alla valutazione comparativa dei titoli e dei curricula sulla base dei seguenti criteri, affiancati da un funzionario del **Comune Capofila** all'uopo designato con funzione di segretario.

Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 30 punti come di seguito articolato.

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. **I candidati non selezionati, entreranno a far parte di una Short List da cui sarà possibile attingere per eventuali sostituzioni, che rimarrà valida per gli stessi tre anni di validità della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS.**

a) Attività professionale - massimo 20 punti

- I. Attività professionale, svolta anche alle dipendenze di aziende private, almeno triennale nell' ambito delle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) - max 10 punti;
- II. Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno svolto) - max 10 punti;

b) Titoli di studio - massimo 5 punti

- I. Laurea nella materie **attinenti** la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea (**Vi**) con la seguente formula:

$$Pi = Vi/110 \times 5$$

- II. Diploma di scuola secondaria di secondo grado nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di diploma (**Vi**) con la seguente formula:

$$Pi = Vi/100 \times 4;$$

c) Altri titoli nelle materie attinenti la selezione - massimo 5 punti

- I. Dottorato di ricerca - (1,5 punti per ciascun corso);
- II. Master con esame finale attinenti alla materia urbanistica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (0,5 punti per ciascun corso);

d) Esperienze in altre commissioni per il paesaggio (1,5 punti per chi è già stato componente di altra commissione comunale per il paesaggio);

e) Pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e dell' ambiente (0,2 punti per singola pubblicazione).

A parità di punteggi prevale il candidato più giovane. Il Comune di Capurso si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti, qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati all'art. 8 della L. R. Puglia n. 20/2009.

2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..
5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.

6. ~~Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza a seduta giornaliera nella misura pari a quella percepita dai consiglieri comunali del Comune di Capurso e il rimborso chilometrico di viaggio. Tale importo, da ritenersi al netto dell'iva e degli oneri previdenziali se dovuti, ma comprensivo delle spese di viaggio e di quanto altro occorra allo svolgimento dell'incarico, verrà corrisposto con cadenza semestrale e sulla base delle presenze effettive.~~

Ai componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS è corrisposto direttamente dal comune associato, individuato quale Autorità Procedente nel procedimento in materia di paesaggio e/o di VAS, un gettone di presenza a seduta giornaliera il cui importo è assimilato a quello del Consigliere Comunale per comune di classe demografica pari alla popolazione residente del comune richiedente e il rimborso chilometrico di viaggio e potrà essere aggiornato sulla base di disposizioni normative emanate in materia.

7. Al R.U.P. individuato per il rilascio di provvedimenti relativi a procedimenti afferenti al Comune nel quale presta regolarmente servizio, non saranno corrisposte ulteriori competenze rispetto a quelle previste per legge per la posizione organizzativa già ricoperta e conformemente alle disposizioni Comunali vigenti. Nessun compenso aggiuntivo rispetto allo stipendio base è altresì dovuto al dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante.

Nel caso in cui il RUP individuato, si occupi di provvedimenti relativi a procedimenti afferenti ad interventi ricadenti nel territorio di un Comune Associato, per il quale non presta regolarmente servizio, sarà riconosciuta un'indennità pari al 0,01% del valore dell'opera con un compenso minimo di € 100,00 per interventi di valore inferiore a 1 milione di euro.

Tale indennità dovrà essere riconosciuta anche nel caso di realizzazione di opere pubbliche.

Il compenso professionale di cui sopra sarà corrisposto direttamente al RUP dal Comune Associato, individuato quale Autorità Procedente.

Il RUP che si occupi di provvedimenti relativi a procedimenti afferenti ad interventi ricadenti nel territorio di un Comune Associato, per il quale non presta regolarmente servizio, dovrà espletare la prestazione di che trattasi al di fuori dell'orario di lavoro stabilito dal contratto con l'Ente di appartenenza.

8. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale o in materia di VAS, sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali.

9. Le istanze inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio e in materia di VAS devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

10. Determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10 bis della L.R.P. n° 20/2009 s.m.i.:

IMPORTO PROGETTO	TARIFFA
Fino a € 50.000,00	€ 100,00
Da € 50.000,00 a € 200.000,00	€ 200,00
Da € 200.000,01 a € 5.000.000,00	€ 200,00 + 0,015 0,03% della parte eccedente € 200.000,00
Da € 5.000.000,01 a € 20.000.000,00	€ 1.500,00 + 0,004 0,005% della parte eccedente € 5.000.000,00
Oltre 20.000.000,01	€ 2.250,00 + 0,001%

	della parte eccedente € 20.000.000,00
--	---------------------------------------

Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l'adeguamento degli oneri concessori e disposizioni vigenti in materia. Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrispondersi a titolo di oneri istruttori, dovrà farsi riferimento al computo metrico estimativo asseverato redatto dal tecnico abilitato, in base all'ultimo aggiornamento del prezzario Regionale e in caso di piani urbanistici al costo di costruzione stabilito dalle tabelle parametriche regionali aggiornato e rapportato alla volumetria di progetto. I richiedenti le autorizzazioni ed i pareri paesaggistici e in materia di VAS devono versare preventivamente i diritti di segreteria (oneri istruttori) previsti dal presente Regolamento.

Art. 5

Incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici della/e amministrazione/i interessate, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I commissari che, per ragioni professionali o personali, siano direttamente interessati alla trattazione di eventuali pratiche al vaglio della Commissione devono astenersi dall'esame, dalla discussione e dal giudizio in ordine alla pratica medesima allontanandosi dall'aula ed eventualmente essere sostituito da quello supplente al fine di garantire la componente specialistica. L'obbligo di astensione ricorre anche nell'ipotesi in cui la pratica da esaminare concerne il coniuge, ovvero parenti e affini entro il quarto grado, di uno dei componenti della Commissione. Della preventiva dichiarazione di astensione e del conseguente allontanamento dall'aula del commissario in situazione di conflitto di interessi viene dato atto nel verbale della relativa seduta. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 6

Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art.5, commi 1° e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente del Comune **Capofila** che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Art. 7

Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica.
2. Entro il termine di cui al comma 1°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
3. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e della normativa in materia di VAS nei casi previsti.
4. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.
5. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
6. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.

Art. 8

Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata dal Comune di Capurso (Capofila). I relativi costi saranno a carico dei Comuni Associati secondo quanto stabilito da apposita Convenzione.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.